

D.Lgs. 9-7-1997 n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

Epigrafe

Premessa

Capo

I

Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto

- 1. Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.**
- 2. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.**
- 3. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.**
- 4. Dichiarazione dei sostituti d'imposta.**
- 5. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.**
- 6. Termini per la presentazione delle dichiarazioni.**
- 7. Presentazione delle dichiarazioni.**
- 7-bis. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni.**
- 8. Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili.**
- 9. Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta.**
- 10. Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali.**
- 11. Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.**
- 12. Decorrenza.**

Capo

II

Disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni

- 13. Liquidazione delle imposte sui redditi.**
- 14. Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.**
- 15. Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.**
- 16. Decorrenza.**

Capo				
Disposizioni	in	materia	di	riscossione
Sezione				I
Versamento unitario e compensazione				
17. Oggetto.				
18. Termini di versamento.				
19. Modalità di versamento mediante delega.				
20. Pagamenti rateali.				
21. Adempimenti delle banche.				
22. Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.				
23. Pagamento con mezzi diversi dal contante.				
Sezione				II
Disposizioni relative al periodo transitorio				
24. Modalità di versamento.				
25. Decorrenza e garanzie.				
Sezione				III
Sanzioni				
26. Sanzioni al concessionario.				
Sezione				IV
Disposizioni varie				
27. Comitato di indirizzo.				
28. Versamenti in favore di enti previdenziali.				
29. Copertura finanziaria.				
Capo				IV
Disposizioni in materia di rimborsi				
30. Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio.				
31. Rimborso del credito IVA.				
Capo				V
Disposizioni in materia di assistenza fiscale				
32. Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.				
33. Requisiti soggettivi.				
34. Attività.				

- 35. Responsabili dei centri.**
 - 36. Certificazione tributaria.**
 - 37. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.**
 - 38. Compensi.**
 - 39. Sanzioni.**
 - 40. Disposizioni di attuazione.**
-

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'*articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996*, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto

1. Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.

1.⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

2. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1.⁽³⁾.

(3) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

3. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

1.⁽⁴⁾.

(4) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

4. Dichiarazione dei sostituti d'imposta.

1.⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

(5) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(6) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lett. a), 11, comma 1, lett. e) e 12, comma 4, sono stati abrogati, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

5. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.

1.⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

(7) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lett. a), 11, comma 1, lett. e) e 12, comma 4, sono stati abrogati, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

(8) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

6. Termini per la presentazione delle dichiarazioni.

1.⁽⁹⁾.

(9) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

7. Presentazione delle dichiarazioni.

1.⁽¹⁰⁾.

(10) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

7-bis. *Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni.*

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*. Vedi, anche, il comma 34 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

8. *Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili.*

1. Al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni;

- a) [nell'articolo 10, primo comma, dopo le parole: «il liquidatore» sono inserite le seguenti: «nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria»] ⁽¹²⁾;
 - b) nell'articolo 38, terzo comma, le parole: «e dai relativi allegati» sono soppresse;
 - c) nell'articolo 39, secondo comma, la lettera *b*) è abrogata;
 - d) nell'articolo 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato».
-

(12) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lett. *a*), 11, comma 1, lett. *e*) e 12, comma 4, sono stati abrogati, con la decorrenza ivi prevista, dall'*art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*.

9. *Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta.*

1. ... ⁽¹³⁾.

2. ... ⁽¹⁴⁾.

3. Restano ferme le disposizioni di cui alla *legge 2 gennaio 1997, n. 2* concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

(13) Il presente comma, abrogato dall'*art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*, sostituiva il primo periodo del comma 8-bis dell'*art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16* a sua volta abrogato dallo stesso articolo 4.

(14) Sostituisce il comma 15 dell'*art. 78, L. 30 dicembre 1991, n. 413*.

10. Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.

2. ...⁽¹⁵⁾.

(15) Inserisce un periodo, dopo il secondo, all'*art. 20, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*

(commento di giurisprudenza)

11. Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ...⁽¹⁶⁾;

b) ...⁽¹⁷⁾;

c) ...⁽¹⁸⁾;

- d) ...⁽¹⁹⁾;
e) ...⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.
-

- (16) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600.
- (17) La presente lettera, come modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81* (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), modifica, a sua volta, l'*art. 30, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.
- (18) Modifica l'art. 33, primo comma, lett. b), *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.
- (19) Sostituisce l'art. 35-bis, primo comma, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.
- (20) Modifica i commi 1 e 2 dell'*art. 37, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.
- (21) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lett. a), 11, comma 1, lett. e) e 12, comma 4, sono stati abrogati, con la decorrenza ivi prevista, dall'*art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*.

12. Decorrenza.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'*articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:
 - a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;
 - b) [dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000⁽²²⁾] ⁽²³⁾.
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'*articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999⁽²⁴⁾.
4. [Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all'amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un

ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'*articolo 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973 , come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto] ⁽²⁵⁾.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato ⁽²⁶⁾.

(22) Termine anticipato all'anno 1999 dall'*art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999* (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6).

(23) Lettera soppressa dall'*art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(25) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lett. a), 11, comma 1, lett. e) e 12, comma 4, sono stati abrogati, con la decorrenza ivi prevista, dall'*art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*.

(26) Comma prima sostituito dall'*art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81* (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Per i termini di presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti, vedi, per il 1998, il *D.P.C.M. 24 marzo 1998*; per il 2000, il *D.P.C.M. 20 aprile 2000*; per il 2001, il *D.P.C.M. 30 aprile 2001*, il *D.P.C.M. 18 giugno 2001* e il *D.P.C.M. 24 luglio 2001*; per il 2002, il *D.P.C.M. 9 maggio 2002*; per il 2003, il *D.P.C.M. 17 luglio 2003*; per il 2004, il *D.P.C.M. 14 luglio 2004*; per il 2005, il *D.P.C.M. 26 luglio 2005*; per il 2006, il *D.P.C.M. 28 luglio 2006*; per il 2007, il *D.P.C.M. 31 maggio 2007*, il *D.P.C.M. 14 giugno 2007* e il *D.P.C.M. 6 luglio 2007*; per il

2008, il *D.P.C.M. 29 luglio 2008*; per il 2009, il *D.P.C.M. 24 luglio 2009*; per il 2010, il *D.P.C.M. 27 luglio 2010*.

Capo II

Disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni

(commento di giurisprudenza)

13. Liquidazione delle imposte sui redditi.

1. ...⁽²⁷⁾.

(27) Sostituisce l'art. 36-bis e l'art. 36-ter, *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*

14. Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ...⁽²⁸⁾;
 - b) ...⁽²⁹⁾.
-

(28) Aggiunge l'art. 54-bis *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

(29) Modifica l'art. 55, secondo comma, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

15. Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.

1. All'articolo 43 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ...⁽³⁰⁾;
 - b) ...⁽³¹⁾.
-

-
- (30) Modifica il comma 1 dell'*art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*
 - (31) Modifica il comma 2 dell'*art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*
-

(commento di giurisprudenza)

16. Decorrenza.

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
-

Capo III

Disposizioni in materia di riscossione ⁽³²⁾

Sezione I

Versamento unitario e compensazione

(commento di giurisprudenza)

17. Oggetto.

- 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge ⁽³³⁾.

- 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'*articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione ⁽³⁴⁾;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli *articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della *L. 23 dicembre 1996, n. 662*;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche]
⁽³⁵⁾;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con *D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con *D.L. 30 settembre 1992, n. 394*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 novembre 1992, n. 461*, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della *L. 28 febbraio 1986, n. 41*, come da ultimo modificato dall'art. 4 del *D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 marzo 1995, n. 85*⁽³⁶⁾;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore⁽³⁷⁾;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche^{(38) (39)}.

2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'*articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*]⁽⁴⁰⁾
^{(41) (42)}.

(32) Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.

(33) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Le modificazioni precedentemente apportate al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2. In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000. Vedi, anche, il Provv. 21 dicembre 2009 e il comma 1 dell'art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(34) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(35) Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

(36) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(37) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342. Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI. Vedi, inoltre, il D.M. 15 luglio 2010.

(38) Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, con la decorrenza in essi indicata. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(39) Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(40) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Per l'ulteriore modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

(41) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, il comma

10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 17 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005; per l'anno 2006, l'art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006; per l'anno 2007, l'art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007; per l'anno 2008, l'art. 1, D.P.C.M. 29 luglio 2008; per l'anno 2009, l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009; per l'anno 2010, l'art. 1, D.P.C.M. 27 luglio 2010. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(42) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 22 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

18. Termini di versamento.

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici ⁽⁴³⁾ del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo ⁽⁴⁴⁾.

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minima, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre ⁽⁴⁵⁾.

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

(43) Per la proroga del termine relativo al versamento di somme aventi scadenza nel mese di agosto 2002 vedi l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002.

(44) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17

e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(45) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

19. Modalità di versamento mediante delega.

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del Ministro delle finanze, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata ⁽⁴⁶⁾.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto ⁽⁴⁷⁾.

(46) Con *D.M. 30 aprile 1998* (Gazz. Uff. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Vedi, anche, l'*art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'*art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(47) Vedi, anche, l'*art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'*art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

20. Pagamenti rateali.

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* ⁽⁴⁸⁾.

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, maggiorato di un punto percentuale ⁽⁴⁹⁾.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'*articolo 17, comma 1*.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici ⁽⁵⁰⁾ di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti ⁽⁵¹⁾.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'*articolo 3, commi 8 e 9 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395*, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

(48) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(49) Per la misura degli interessi sui pagamenti rateali vedi il comma 1 dell'*art. 5, D.M. 21 maggio 2009*.

(50) Per la proroga del termine vedi l'*art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2001*, l'*art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002*, l'*art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003*, l'*art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004*, l'*art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005*, l'*art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006*, l'*art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007*, l'*art. 1 D.P.C.M. 29 luglio 2008*, l'*art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009* e l'*art. 1, D.P.C.M. 27 luglio 2010*.

(51) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

21. Adempimenti delle banche.

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi ⁽⁵²⁾.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predisponde ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme ⁽⁵³⁾.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

(52) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63*.

22. Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ⁽⁵⁴⁾. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

(54) Vedi, anche, il *D.M. 22 maggio 1998, n. 183*.

23. Pagamento con mezzi diversi dal contante.

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri

sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sezione II

Disposizioni relative al periodo transitorio

24. Modalità di versamento.

1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata ⁽⁵⁵⁾.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale ⁽⁵⁶⁾.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite

le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante
⁽⁵⁷⁾.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5
⁽⁵⁸⁾.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'*articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567*, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22
⁽⁵⁹⁾.

(55) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirig. 31 marzo 2000* ed il *Prov. 14 novembre 2001*.

(57) Per le modalità di esecuzione dei pagamenti di cui al presente comma, vedi il *D.M. 14 marzo 1998*, per quanto concerne il pagamento mediante assegni circolari e carte Pago bancomat effettuato dai titolari di conto fiscale e il *D.M. 22 maggio 2000*, per quanto concerne il pagamento mediante sportello ATM.

(58) Con *D.M. 2 novembre 1998*, è stata disposta l'attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane.

(59) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189*.

25. Decorrenza e garanzie.

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA⁽⁶⁰⁾;

c) dall'anno 2000⁽⁶¹⁾ i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche⁽⁶²⁾.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono

essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. La garanzia è prestata ai sensi dell'*articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*. [La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata]⁽⁶³⁾. [La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito]^{(64) (65)}.

(60) Lettera così modificata dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(61) Termine anticipato al 1999 dall'*art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999* (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6).

(62) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(63) Periodo soppresso dall'*art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(64) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. Il medesimo articolo 2 ha, peraltro, abrogato l'ultimo periodo.

(65) La Corte costituzionale, con *ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 22* (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.

Sezione III

Sanzioni

26. Sanzioni al concessionario.

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.
 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
-

Sezione IV

Disposizioni varie

27. Comitato di indirizzo.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.
 2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
 3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
-

28. Versamenti in favore di enti previdenziali.

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ⁽⁶⁶⁾.
 2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
-

⁽⁶⁶⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le società cooperative, il *D.M. 9 gennaio 2004* e, per l'INPGI, il *D.M. 18 luglio 2005*. Vedi, anche, il comma 49 dell'*art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

29. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-

Capo IV

Disposizioni in materia di rimborsi

30. Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio.

1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

31. Rimborso del credito IVA.

1.⁽⁶⁷⁾.

(67) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 38-bis, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

Capo V

Disposizioni in materia di assistenza fiscale ⁽⁶⁸⁾

32. Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

- a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
- b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
- c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
- d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
- e) sostituti di cui all'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
- f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti ^{(69) (70)}.

-
- (68) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- (69) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- (70) Vedi, anche, l'art. 8, L. 21 novembre 2000, n. 342.
-

33. Requisiti soggettivi.

1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.
2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze ⁽⁷¹⁾.

-
- (71) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 e il comma 1 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
-

34. Attività.

1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d), e) e f)* del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:

- a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;
- b) redigono le scritture contabili;
- c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con *Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a) ⁽⁷²⁾, del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 ⁽⁷³⁾.

(72) Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.

(73) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*. Vedi, anche, l'*art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2007*, il comma 1 dell'*art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97* e l'*art. 2, D.P.C.M. 10 giugno 2010*.

35. Responsabili dei centri.

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ⁽⁷⁴⁾.

(74) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.

(commento di giurisprudenza)

36. Certificazione tributaria.

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione ⁽⁷⁵⁾.

2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35 e il soggetto incaricato

abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:

a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli *articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 55 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, in materia di accertamenti induttivi;

b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'*articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146*, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;

c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'*articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, ed all'*articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria ^{(76) (77) (78)}.

(75) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 499 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), *ordinanza 13-26 luglio 2005, n. 331* (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, nel testo risultante dall'*art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490* sollevata in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione.

(76) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.

(77) Disposizioni in materia di certificazione tributaria sono state emanate, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 1999, con *D.M. 29 dicembre 1999*; con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2000, con *D.M. 4 gennaio 2001*; con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2001, con *D.M. 25 marzo 2002*; con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2002, con *D.M. 6 giugno 2003*; con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2003, con *D.M. 18 maggio 2004*.

(78) La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 307 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 nel testo risultante dall'*art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490* sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

37. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.

1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d), g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti ⁽⁷⁹⁾.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elaborano le dichiarazioni;

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da *c) a f)* del comma 3 dell'articolo 34.

4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione ⁽⁸⁰⁾.

(79) Vedi, anche, l'*art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2007*.

(80) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.

38. Compensi.

1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'*articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 16,03 ⁽⁸¹⁾ per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽⁸²⁾.
2. Per le attività di assistenza fiscale, di cui al comma 2 dell'articolo 37, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di euro 12,82 ⁽⁸³⁾ per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente ^{(84) (85)}.

(81) L'originario importo di lire 25.000 è stato rideterminato: in lire 25.650 dall'*art. 1, D.M. 1° agosto 2001* (Gazz. Uff. 3 novembre 2001, n. 256); in euro 13,61 dall'*art. 1, D.M. 26 novembre 2002* (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16); in euro 13,98 dall'*art. 1, Decr. 24 giugno 2003* (Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197); in euro 14,33 dall'*art. 1, Decr. 6 maggio 2004* (Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171); in euro 14,62 dall'*art. 1, Decr. 24 marzo 2005* (Gazz. Uff. 17 maggio 2005, n. 113); in euro 14,87 dall'*art. 1, D.M. 19 aprile 2006* (Gazz. Uff. 20 giugno 2006, n. 141); in euro 15,17 dall'*art. 1, Decr. 21 maggio 2007* (Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157); in euro 15,43 dall'*art. 1, Decr. 15 aprile 2008* (Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155), in euro 15,92 dall'*art. 1, D.Dirett. 13 maggio 2009* (Gazz. Uff. 18 settembre 2009, n. 217) e in euro 16,03 dall'*art. 1, D.Dirett. 5 agosto 2010* (Gazz. Uff. 13 settembre 2010, n. 214).

(82) Comma così modificato dal comma 333 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 gennaio 2002*, il *Decr. 13 dicembre 2002*, il *Decr. 23 febbraio 2004* e il *Decr. 29 marzo 2007*.

(83) L'originario importo di lire 20.000 è stato rideterminato: in lire 20.520 dall'*art. 1, D.M. 1° agosto 2001* (Gazz. Uff. 3 novembre 2001, n. 256); in euro 10,89 dall'*art. 1, D.M. 26 novembre 2002* (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16);

in euro 11,18 dall'art. 1, *Decr. 24 giugno 2003* (Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197); in euro 11,46 dall'art. 1, *Decr. 6 maggio 2004* (Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171); in euro 11,69 dall'art. 1, *Decr. 24 marzo 2005* (Gazz. Uff. 17 maggio 2005, n. 113); in euro 11,89 dall'art. 1, *D.M. 19 aprile 2006* (Gazz. Uff. 20 giugno 2006, n. 141); in euro 12,13 dall'art. 1, *Decr. 21 maggio 2007* (Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157); in euro 12,34 dall'art. 1, *Decr. 15 aprile 2008* (Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155), in euro 12,73 dall'art. 1, *D.Dirett. 13 maggio 2009* (Gazz. Uff. 18 settembre 2009, n. 217) e in euro 12,82 dall'art. 1, *D.Dirett. 5 agosto 2010* (Gazz. Uff. 13 settembre 2010, n. 214).

(84) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, *D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.

(85) In attuazione di quanto disposto dal presente comma la misura dei compensi è stata rideterminata dal *D.M. 1° agosto 2001* (Gazz. Uff. 3 novembre 2001, n. 256), dal *D.M. 26 novembre 2002* (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16), dal *Decr. 24 giugno 2003* (Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197), dal *Decr. 6 maggio 2004* (Gazz. Uff. 23 luglio 2004, n. 171), dal *Decr. 24 marzo 2005* (Gazz. Uff. 17 maggio 2005, n. 113), dal *D.M. 19 aprile 2006* (Gazz. Uff. 20 giugno 2006, n. 141), dal *Decr. 21 maggio 2007* (Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157), dal *Decr. 15 aprile 2008* (Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155) e dal *D.Dirett. 13 maggio 2009* (Gazz. Uff. 18 settembre 2009, n. 217).

39. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'*articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli *articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'*articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione⁽⁸⁶⁾;

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione ⁽⁸⁷⁾.

1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata ⁽⁸⁸⁾.

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti ⁽⁸⁹⁾.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 ⁽⁹⁰⁾.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare ⁽⁹¹⁾.

(86) Lettera così modificata dal comma 33 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il comma 34 dello stesso articolo 1.

(87) Lettera così modificata dal comma 33 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il comma 34 dello stesso articolo 1.

(88) Comma aggiunto dal comma 33 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(89) Comma così sostituito dal comma 33 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(90) Comma così modificato dal comma 33 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il comma 34 dello stesso articolo 1.

(91) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.

40. Disposizioni di attuazione.

1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo ^{(92) (93)}.

(92) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.M. 31 maggio 1999*. Vedi, anche, il comma 14-bis dell'*art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, aggiunto dal comma 293 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(93) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490*.